

# *CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”*

*DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA*



*Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane*

## **DISCORSO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025 DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”**

Forse è giunto il tempo di provare a fare riflessioni insieme, nel rispetto dei principi costituzionali, tutti, propri di un sistema liberale.

Sono, questi, i giorni nei quali tutti noi che abbiamo a cuore la struttura e l’organizzazione della Giustizia assistiamo, chi con preoccupazione, chi con trepidazione, chi con curiosità, alla progressiva approvazione della legge costituzionale avente ad oggetto il riordino degli assetti della magistratura attraverso la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.

Si aprono scenari diversi rispetto al presente e a quello che è stato il nostro comune passato.

Abbiamo preoccupazioni diverse al riguardo. Vi dirò a breve le mie, ma prima ritengo opportuno, cercando di andare aldilà di posizioni meramente ideologiche, provare a condividere con voi il pensiero che è mio e di molti.

\* \* \* \* \*

Il rito accusatorio, che ha la copertura costituzionale dell’art. 111, può esistere senza una distinzione istituzionale tra i soggetti che di esso sono i protagonisti o addirittura si può ritenere che pretenda la riforma ordinamentale per trovare piena attuazione?

Per provare a dare una risposta a queste domande occorre partire da un’analisi strutturale del processo accusatorio e capire se l’appartenenza al medesimo ordine di due delle tre parti del

processo determini un profilo critico all'interno della cornice istituzionale nella quale si inserisce il rito scelto dal Legislatore del 1988 e se e quanto tale criticità possa pregiudicare le finalità del nostro sistema processuale.

Il processo penale ha lo scopo di ricercare la migliore verità possibile. Il processo ha una funzione cognitiva che si esplica attraverso l'attività di ricostruzione del fatto e della responsabilità e la ricostruzione del fatto e della responsabilità più adeguata si effettua attraverso il contraddittorio nella formazione della prova, nodo centrale del rito accusatorio.

La procedura penale, vale a dire il sistema di regole e garanzie che presiede all'accertamento di un presunto fatto di reato, acquisisce anche la funzione, non da sola, di regolare il rapporto tra lo Stato e il cittadino.

E' un terreno complesso, ma non secondario per l'individuazione dell'ordinamento che, in un determinato contesto storico e geografico, si ritiene preferibile per la verifica della responsabilità penale e, conseguentemente, per l'accettazione delle limitazioni della libertà dell'uomo da parte dello Stato.

Il rito inquisitorio è a pieno titolo inserito e inseribile in sistemi illiberali, il rito accusatorio è espressione tipica di un sistema liberale, nel quale il cittadino deve trovare la tutela di diritti e garanzie anche di fronte alla pretesa punitiva dello Stato.

Il codice di procedura penale del 1988 ha segnato un radicale mutamento del modello processuale, una svolta nel modo di concepire, innanzitutto, il contraddittorio sul terreno della prova dichiarativa.

Contestualmente, si è delineata, rispetto al modello inquisitorio, una netta distinzione tra i soggetti pubblici del processo.

La ragione per la quale si ritiene preferibile il rito accusatorio si individua nel fatto che il metodo dialettico nella formazione della prova è ritenuto lo schema procedimentale più efficace per la ricostruzione del fatto e, conseguentemente, della responsabilità.

E' il passaggio fondamentale: chi rappresenta lo Stato nel confronto sulla prova e sulle responsabilità è posto allo stesso livello e gli sono riconosciuti i medesimi mezzi di chi dallo Stato si deve difendere.

E' uno dei principi di uno Stato moderno e liberale.

L'esperienza quotidiana insegna che la prova assunta unilateralmente ha un grado di attendibilità inferiore rispetto a quella assunta nel contraddittorio. Il processo accusatorio non ha solo un profilo garantista, ma anche e soprattutto gnoseologico: è il metodo migliore per arrivare ad una verità processuale accettabile e accettata.

Abbiamo assistito, sin dal momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, alla resistenza di parte della magistratura che ha, nei fatti, avversato l'introduzione del processo accusatorio con l'aiuto della Corte Costituzionale, non volendosi arrendere al fatto che ciò che il Parlamento esprime deve essere rispettato perché espressione della volontà della maggioranza popolare.

E la storia tende a ripetersi.

Se analizziamo i profili del contraddittorio, inevitabilmente dobbiamo occuparci dei contraddittori e, dunque, delle parti processuali.

Partendo dai presupposti del rilievo del metodo dialettico come strumento euristico fondante il processo accusatorio, occorre porre l'attenzione, soprattutto, sulla figura del Giudice.

Il ruolo del Giudice è profondamente diverso nel rito accusatorio rispetto a quello assunto nel rito inquisitorio. Diventa il garante di tutti gli interessi e diritti in gioco, dell'accusa come della difesa.

Se il contraddittorio nella formazione della prova caratterizza il tipo di processo ritenuto preferibile, allora il Giudice ha la precipua funzione di regolare il metodo dialettico. Per poterlo regolare in modo positivo e funzionale all'obiettivo del processo dovrà avere una caratteristica indispensabile: l'equidistanza dalle parti.



L'equidistanza porta con sé alcune caratteristiche fondamentali: non dovrà avere profili di vicinanza endoprocessuale con una delle due parti; non dovrà avere profili di vicinanza extraprocessuale con una delle due parti.

Se il Giudice non è equidistante si rischia di minare il metodo di ricerca della verità, il profilo della ricerca della conoscenza del rito accusatorio.

L'istituzione del Giudice per le Indagini Preliminari, ad esempio, va in questa direzione, nell'ottica della tutela di un principio di legalità processuale anche in questa fase, attraverso la creazione di un organo in grado di controllare gli atti del pubblico accusatore, spesso finalizzati a limitare le libertà dei cittadini.

In questa fase l'assenza di un contraddittorio sulle pretese cautelari formulate dal pubblico ministero può trovare adeguato bilanciamento soltanto nella libertà del giudizio che nasce dall'equidistanza e dall'imparzialità.

Come deve essere declinato il concetto o il principio di indipendenza per la persona fisica del Giudice?

Indipendenza significa che non può e non deve avere condizionamenti di sorta.

E' difficile pensare che vi possa essere la piena attuazione del principio dell'indipendenza di fronte all'attuale struttura del CSM, che prevede che le carriere e gli illeciti disciplinari dei giudicanti siano decisi anche dai requirenti.

Questo sistema mina la terzietà e l'indipendenza, pregiudicando una caratteristica che deve essere imprescindibile per la tenuta concreta del rito accusatorio, del metodo dialettico per la formazione della prova, della verifica delle richieste del Pubblico Ministero in ordine agli atti invasivi e limitativi delle libertà dei cittadini.

L'indipendenza è un aspetto fondamentale del canone della terzietà e non un mero corollario.

Credo si possa affermare che per poter avere il Giudice previsto dal rito accusatorio e, dunque, dalla nostra Carta costituzionale, si debba prevedere che questi sia terzo rispetto alle parti, indipendente rispetto alle parti e imparziale.

Il processo accusatorio non può realmente esistere senza una distinzione istituzionale tra i diversi soggetti che, insieme, concorrono all'accertamento di un fatto di reato.

E poi la terzietà e l'indipendenza sono funzionali alla tenuta di quella parte del sistema legata alle misure cautelari (limitazione delle libertà senza accertamento processuale) perché è l'unico contrappeso possibile dell'assenza di un contraddittorio effettivo sugli elementi di prova in un fase nella quale, come noto, la difesa può avere soltanto armi inevitabilmente spuntate.

Il mutamento del rapporto tra cittadino e Stato che consegue alla scelta, inevitabile in un contesto liberale, del rito accusatorio, incide direttamente sui limiti del potere della magistratura.

Già nel 1992 si sosteneva che la Magistratura, nel cercare di demolire il rito accusatorio, attaccava il principio della separazione dei poteri, perché le scelte di politica criminale e la declinazione del rapporto tra individuo e autorità competono unicamente al Parlamento e mettere in dubbio tale assunto significa attaccare la funzione legislativa del Parlamento stesso.

L'art. 111 prevede che la giurisdizione si attui mediante il giusto processo. Che un processo debba essere giusto non è difficile comprenderlo, ma non è facile individuare i connotati imprescindibili che il processo debba avere per potersi definire effettivamente "giusto".

Il precetto costituzionale va letto nel suo insieme: contraddittorio tra le parti, parti in condizione di parità, giudice terzo e imparziale.

La lettura complessiva ci offre una chiave di interpretazione molto semplice e molto chiara: il metodo che deve caratterizzare l'ordinamento processuale è quello dialettico, che si sublima nel canone del contraddittorio. Le parti (accusa e difesa) sono in condizione di parità davanti a un giudice che deve essere terzo e imparziale. I due termini usati dal Legislatore costituzionale hanno un significato non sovrapponibile e non pare fuori luogo ritenere che il concetto di terzietà sia effettivamente da riferire ai profili ordinamentali e istituzionali e, dunque, extraprocessuali, laddove il canone dell'imparzialità si riferisce ai profili endoprocessuali.

L'equidistanza dal Giudice prevista in via costituzionale è compromessa dalla prossimità delle funzioni dovuta a percorsi concorsuali comuni e alla presenza di un unico organo di governo autonomo.

La previsione di due consigli superiori della magistratura è un corollario logico del nuovo codice di procedura penale e dell'art. 111 della Costituzione. E' un passaggio indispensabile per attribuire al Giudice la condizione di soggetto terzo effettivo ed al pubblico ministero quella di parte.

La separazione delle carriere a livello ordinamentale consente al Giudice di acquisire centralità processuale e culturale.

L'indipendenza del Giudice è il valore cardine del sistema giudiziario ed è espresso e sancito dall'art. 101 della Costituzione, laddove si prevede che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge".

L'imparzialità e, soprattutto, la terzietà del Giudice non possono essere rimesse all'aspetto strettamente processuale, ma devono essere strutturali e di sistema.

Se la giurisdizione non è pienamente indipendente in materia di progressi di carriera, trasferimenti, valutazioni professionali e disciplinari, il Giudice non potrà dirsi realmente indipendente quando è chiamato a giudicare sulla libertà dei cittadini.

Vi è un nesso indissolubile tra piano istituzionale e piano processuale: solo se giudici e pubblici ministeri sono separati nel primo lo saranno anche nel secondo.

Il Giudice separato non è corollario del processo accusatorio, ma ne costituisce elemento cardine.

Anticipavo le mie preoccupazioni.

Assistiamo, ormai da alcuni mesi, a prese di posizioni molto forti da parte dell'ANM, che scientemente ha inteso spostare il confronto sul terreno dello scontro, attribuendo alla riforma ordinamentale profili punitivi e di contrasto nei confronti della magistratura che, francamente, non hanno luogo d'essere.



Non è chi non veda il pericolo per gli equilibri istituzionali che può nascere allorquando un ordine dello Stato, come è la magistratura, intenda assumere il ruolo di contrappeso politico dimenticando i bilanciamenti istituzionali.

La violenza di alcune posizioni assunte dall'ANM non è accettabile in un sistema che deve essere liberale e che deve fondarsi sulla separazioni tra i poteri dello Stato. Troppe volte assistiamo a tentativi di invasione di campo, dall'una e dall'altra parte, ma questa volta mi sembra che si stia superando il limite dell'istituzionalmente consentito.

Nel nome di principi sbandierati a piacimento ovvero di rischi paventati senza ragione alcuna e che non si ritrovano nella riforma in approvazione in sede parlamentare, l'ANM combatte una battaglia per conservare spazi di potere.

Penso alla ridondante litania del rischio che il Pubblico Ministero debba finire sotto l'Esecutivo, rischio che si sa non essere contemplato dalla riforma e che, in ogni caso, è temperato dalla permanenza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Perché non vi è dubbio che lo strabordante potere delle Procure, al quale abbiamo assistito non raramente negli anni, troverà un significativo arresto in un Giudice indipendente e terzo.

Un Giudice separato.

Discutiamone da soggetti che vivono quella cultura della giurisdizione che piace a molti continuare a rappresentare come uno dei cardini del sistema Giustizia, ma anche nel rispetto della separazione dei poteri, vero architrave di una democrazia liberale.

Buon 2025 giudiziario a tutti.

Torino, 25 gennaio 2025

Il Presidente della Camera Penale "Vittorio Chiusano"  
Avvocato Roberto Capra

